



Istituto Superiore di Studi Musicali "Pietro Mascagni"
Livorno

STATUTO

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE

- Art. 1 - Natura e ruolo dell'Istituzione
- Art. 2 - Finalità dell'Istituzione
- Art. 3 - Criteri guida
- Art. 4 - Principi dell'attività amministrativa
- Art. 5 - Rapporti sindacali
- Art. 6 - Pari opportunità

TITOLO II - FONTI NORMATIVE

- Art. 7 - Statuto
- Art. 8 - Autonomia regolamentare
- Art. 9 - Regolamento generale dell'Istituzione
- Art. 10 - Regolamento Didattico
- Art. 11 - Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità
- Art. 12 - Regolamento di disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi
- Art. 13 - Regolamento degli studenti
- Art. 14 - Regolamento per la gestione della biblioteca
- Art. 15 - Regolamento per la gestione ed il prestito degli strumenti musicali

TITOLO III - ORGANI DI GOVERNO E DI GESTIONE

- Art. 16 - Definizione e funzioni
- Art. 17 - Il Presidente
- Art. 18 - Il Direttore
- Art. 19 - Il Consiglio di Amministrazione
- Art. 20 - Il Consiglio Accademico
- Art. 21 - Il Collegio dei revisori
- Art. 22 - Nucleo di Valutazione
- Art. 23 - Collegio dei professori
- Art. 24 - Consulta degli studenti

TITOLO IV – ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA

- Art. 25 - Corsi e titoli di studio
- Art. 26 - Formazione finalizzata e servizi didattici integrativi
- Art. 27 - Collaborazioni

TITOLO V – STRUTTURE DI SOSTEGNO ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA, DELLA PRODUZIONE E DELLA RICERCA

- Art. 28 - Biblioteca
- Art. 29 - Strumenti musicali e attrezzature
- Art. 30 - Contratti e convenzioni

TITOLO VI - UFFICI E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

- Art. 31 - Principi e criteri direttivi
- Art. 32 - Direttore Amministrativo

TITOLO VII - DISPOSIZIONI, PROCEDURE E NORME FINALI E TRANSITORIE

- Art. 33 - Statuto e regolamenti
- Art. 34 - Funzionamento degli Organi
- Art. 35 - Acquisizione di pareri
- Art. 36 - Entrata in vigore dei regolamenti
- Art. 37 - Pubblicità dei provvedimenti amministrativi
- Art. 38 - Segretario degli Organismi collegiali
- Art. 39 - Incompatibilità

TITOLO I PRINCIPI GENERALI E ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE

Art. 1 - Natura e ruolo dell'Istituzione

1. L'Istituto Musicale "P. MASCAGNI", di Livorno, pareggiato ai Conservatori di Stato con DPR 14 novembre 1978, n. 833, è un Istituto Superiore di Studi Musicali ai sensi dell'art. 2, comma 2, della Legge 21/12/1999 n. 508.
2. L'Istituto Superiore di Studi Musicali "P. Mascagni" di Livorno, di seguito denominato Istituzione, è sede primaria di alta formazione, di specializzazione artistica e musicale, di ricerca e svolge correlata attività di produzione ai sensi della Legge 508/99, art. 2, comma 4.
3. L'Istituzione è dotata di personalità giuridica.
4. A norma della Costituzione, e nei limiti fissati dalla legge, l'Istituzione gode di autonomia statutaria, regolamentare, scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile.
5. Il presente Statuto, in conformità alla Legge 508/99 e al DPR n.132 del 28.02.2003, ne disciplina l'organizzazione e l'attività.
6. L'Istituzione persegue i propri fini istituzionali con il concorso responsabile degli studenti e di tutto il personale, ai quali garantisce la partecipazione agli organi di governo nelle forme e nei modi previsti nel presente Statuto.

Art. 2 - Finalità dell'Istituzione

1. Nel perseguimento dell'eccellenza nei diversi campi di studio e formativi, l'Istituzione garantisce la libera attività di docenza e di ricerca, che promuove fornendo i necessari strumenti materiali ed attivando gli opportuni incentivi; in particolare:
 - a. concorre, attraverso la pubblicità dei risultati didattici, della ricerca e il libero confronto delle idee, allo sviluppo culturale, artistico e scientifico della comunità nazionale e internazionale.
 - b. persegue la qualità più elevata della formazione e garantisce il diritto degli studenti a un sapere critico e a una preparazione adeguata al loro inserimento sociale e professionale, fornendo in tutte le fasce degli studi specifiche competenze professionali rispondenti alle esigenze del mondo del lavoro.
 - c. favorisce e promuove la libera ricerca ed espressione in campo artistico, garantendo le pluralità culturali contemporanee (nel rispetto delle specifiche radici storiche) in osservanza dei diritti connessi alle opere dell'ingegno.
2. Nel rispetto della libertà di ricerca dei Docenti l'Istituzione stabilisce i criteri generali per assicurare un utilizzo efficace dei fondi che essa destina alle attività didattiche, formative, di ricerca e di produzione correlata e funzionale alla didattica ed alla ricerca.
3. L'Istituzione fornisce a tutte le sue componenti le più ampie garanzie del diritto all'informazione sia nella fase di proposta che di realizzazione dei progetti.
4. L'Istituzione cura che i diritti di titolarità o contitolarità della proprietà intellettuale e artistica e dei diritti connessi si concilino con il principio della pubblicità dei risultati della ricerca artistica che risponde al carattere pubblico e ai fini propri dell'Istituzione.
5. Sul piano locale, nazionale, europeo ed internazionale l'Istituzione persegue tutte le forme di collaborazione atte a favorire la conoscenza e l'arricchimento reciproco fra le culture, la circolazione del sapere e lo scambio di Docenti e discenti, anche con Università italiane ed europee, in conformità agli impegni sottoscritti dai ministri europei nelle apposite convenzioni.

6. Favorisce i rapporti con le Istituzioni pubbliche e private, con le realtà culturali, con le imprese e le altre forze produttive, in quanto strumenti di diffusione, valorizzazione e promozione dell'azione formativa, della produzione e della ricerca.
7. L'Istituzione promuove la diffusione della cultura musicale sul territorio attraverso manifestazioni culturali e concertistiche realizzate in proprio e in collaborazione con altri istituti musicali italiani e stranieri, università ed istituzioni culturali che operano sul territorio
8. L'organizzazione dell'Istituzione si ispira ai principi della sussidiarietà e riflette la distinzione fra le attività di indirizzo e formazione e le attività di controllo e attività di gestione.

Art. 3 – Criteri guida

1. L'Istituzione assume come criteri guida per lo svolgimento della propria attività i principi di efficienza e di efficacia, assicurando, mediante gli strumenti di verifica previsti e disciplinati nel presente Statuto, la qualità e l'economicità dei risultati.

Art. 4 – Principi dell'attività amministrativa

1. L'Istituzione uniforma la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza.
2. A tal fine garantisce la pubblicità degli atti e riconosce il diritto di accesso nelle forme e secondo le modalità previste dalla legislazione vigente.
3. Cura l'aggiornamento del personale docente e personale non docente a garanzia del buon andamento dell'amministrazione dell'Istituzione.

Art. 5 – Rapporti sindacali

1. L'Istituzione, quale comunità di lavoro, riconosce nel rapporto con le Organizzazioni sindacali un efficace contributo al buon andamento della propria organizzazione.

Art. 6 – Pari opportunità

1. L'Istituzione si adopera per garantire la parità di condizioni di studio e di lavoro.
2. A tal fine interviene per rimuovere, mediante opportune azioni positive, le situazioni di svantaggio che ne impediscano la piena realizzazione.

TITOLO II FONTI NORMATIVE

Art. 7 – Statuto

1. Il presente Statuto, adottato ai sensi del DPR n. 132 del 28.02.2003 e ai sensi degli artt. 114 e 118 della Costituzione, disciplina l'ordinamento e l'organizzazione dell'Istituzione nel rispetto dei limiti fissati dalla legislazione statale vigente.
2. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti, sentito il Consiglio Accademico.
3. Il Consiglio Accademico può sottoporre al Consiglio di Amministrazione la proposta di modifica dello Statuto.
4. Le modifiche dello Statuto, dopo l'approvazione del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del

Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, sono emanate dal Presidente con proprio decreto.

Art. 8 – Autonomia regolamentare

1. L'Istituzione nell'ambito della propria autonomia normativa, adotta i regolamenti previsti per legge e ogni altro regolamento necessario all'organizzazione e al funzionamento delle strutture e dei servizi, nonché al corretto esercizio delle funzioni istituzionali, nel rispetto dello Statuto e delle altre norme che ne disciplinano l'esercizio.
2. L'Istituzione, in particolare si dota dei seguenti Regolamenti:
 - a. Regolamento generale dell'Istituzione;
 - b. Regolamento didattico;
 - c. Regolamento di amministrazione finanza e contabilità;
 - d. Regolamento di disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi ;
 - e. Regolamento degli studenti;
 - f. Regolamento per la gestione della biblioteca;
 - g. Regolamento per la gestione e il prestito degli strumenti musicali;
 - h. Regolamento di organizzazione degli uffici.

Art. 9 – Regolamento generale dell'Istituzione

1. Il Regolamento generale dell'Istituzione detta i principi e le norme fondamentali in tema di organizzazione e di funzionamento dell'Istituzione nel rispetto dei regolamenti di cui agli articoli seguenti. In particolare il Regolamento generale dell'Istituzione fissa:
 - a) le modalità per l'elezione degli organi di ogni ordine e grado, nonché quelle per le elezioni delle rappresentanze negli organi collegiali;
 - b) le norme relative alle modalità di convocazione e alla validità delle sedute e delle deliberazioni degli organi collegiali;
2. Il Regolamento generale dell'Istituzione è adottato dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sentito il Consiglio Accademico ed è emanato con decreto del Presidente.

Art. 10 – Regolamento Didattico

1. Il Regolamento didattico dell'Istituzione è deliberato dal Consiglio accademico sentita la Consulta degli studenti, ed in particolare:
 - a) disciplina l'ordinamento degli studi, di tutte le attività formative previste dallo Statuto e di tutti i corsi per i quali l'Istituto rilascia titoli di studio;
 - b) fissa i criteri generali per la formazione dei regolamenti delle strutture didattiche, dei corsi accademici di specializzazione e delle attività di ricerca;
 - c) si conforma agli ordinamenti didattici nazionali ed europei secondo le esigenze specifiche dell'istituzione e l'evoluzione del proprio patrimonio culturale e scientifico, definendo curricula comunque coerenti e adeguati ai principi stabiliti dalla legge e, comunque, rispondenti agli standard qualitativi e culturali europei;
 - d) in sede di prima applicazione è deliberato dal collegio dei professori, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, integrato con due rappresentanti degli studenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di Amministrazione.
2. L'istituzione predispone i programmi per ogni corso di studio, nel rispetto delle disposizioni del regolamento sugli ordinamenti didattici, che sono approvati dal Ministero.
3. Il regolamento didattico e le relative modifiche sono pubblicizzati anche per via telematica.
4. Il Regolamento, è emanato con decreto del Presidente è sottoposto al controllo ministeriale.

Art. 11 – Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità

1. Il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità disciplina le modalità di esercizio dell'autonomia amministrativa, finanziaria e contabile, in conformità all'art. 2, comma 4, della legge 508/99, in modo da assicurare la rapidità e l'efficienza dell'erogazione della spesa e il rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio. Disciplina inoltre le procedure contrattuali, l'amministrazione del patrimonio, le forme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione.
2. Il Regolamento è adottato a maggioranza assoluta dei suoi componenti, dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, conformemente ad uno schema tipo elaborato dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
3. Il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità è sottoposto all'approvazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica.

Art. 12 – Regolamento di disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi

1. L'Istituzione in attuazione della Legge 7 agosto 1990 n. 241, adotta il Regolamento per la disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi.
2. Tale Regolamento, adottato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, è emanato con decreto del Presidente.

Art. 13 – Regolamento della Consulta degli studenti

1. Il Regolamento della Consulta degli Studenti disciplina le modalità di partecipazione della componente studentesca alle attività e alla vita dell'Istituzione e stabilisce criteri e modalità di elezione e di organizzazione della Consulta
2. Il regolamento è approvato dal Consiglio Accademico, sentita la consulta degli studenti, ed è emanato con decreto del Presidente.

Art. 14 Regolamento per la gestione della biblioteca-

1. L'Istituzione promuove l'acquisizione, la conservazione e la valorizzazione del proprio patrimonio bibliografico, discografico, videografico e di supporti multimediali e provvede a renderli fruibili sia per le attività didattiche e di ricerca dei Docenti e degli Studenti, sia per il pubblico.
2. Il funzionamento della Biblioteca è disciplinato da un Regolamento interno approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico ed il Direttore Amministrativo ed emanato successivamente con decreto del Presidente.

Art. 15 - Regolamento per la gestione ed il prestito degli strumenti musicali

1. L'Istituzione promuove l'acquisizione, la conservazione e la manutenzione degli strumenti musicali in dotazione. Il Consiglio di Amministrazione provvede ad assegnare annualmente adeguate risorse secondo le disponibilità di bilancio e le necessità delle attività didattiche.
2. Il prestito degli strumenti è disciplinato da apposito Regolamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione, emanato con decreto del Presidente.

TITOLO III ORGANI DI GOVERNO E DI GESTIONE

Art. 16 – Definizione e funzioni

1. Sono organi di governo e di gestione dell'Istituzione:

- a) il Presidente
- b) il Direttore
- c) il Consiglio di Amministrazione
- d) il Consiglio Accademico
- e) il Collegio dei Revisori
- f) il Nucleo di valutazione
- g) il Collegio dei Professori
- h) la Consulta degli Studenti

Con delibera del Consiglio di Amministrazione sono stabiliti i compensi per gli organi di cui al comma 1 nel rispetto del comma 3 dell'art.4 del D.P.R. 132/2003.

2. Essi concorrono al funzionamento generale dell'Istituzione e svolgono le funzioni specificate dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti di Istituto.
3. Tutti i mandati elettivi decorrono, scaduto il termine del precedente mandato, immediatamente dalla data della deliberazione dello scrutinio, hanno la durata di tre anni ed i componenti possono essere confermati consecutivamente una sola volta.

Art. 17– Il Presidente

1. Il Presidente è rappresentante legale dell'Istituzione, salvo che per le collaborazioni e le attività conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione artistica; la rappresentanza legale per tale tipo di collaborazioni e attività spetta al Direttore.
2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e fissa l'ordine del giorno.
3. Il Presidente è nominato dal Ministro entro una terna di soggetti, designata dal Consiglio Accademico, in possesso di alta qualificazione professionale e manageriale, nonché di comprovata esperienza maturata nell'ambito di organi di gestione di istituzioni culturali ovvero avente riconosciuta competenza nell'ambito artistico e culturale.
4. Il Consiglio Accademico effettua la designazione di cui al comma precedente entro il termine di sessanta giorni antecedenti la scadenza dell'incarico del presidente uscente. Il Ministro provvede alla nomina entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione delle predette designazioni.
5. Il Presidente rappresenta in giudizio l'Istituzione, salvo che per le collaborazioni e le attività di cui al comma 1° del presente articolo.

Art. 18 - Il Direttore

1. Il Direttore è responsabile dell'andamento didattico, scientifico ed artistico dell'Istituzione, ne ha la rappresentanza legale in ordine alle collaborazioni e alle attività per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione artistica. Convoca e presiede il Consiglio Accademico.
2. Il Direttore è titolare dell'azione disciplinare nei confronti del personale docente e degli studenti.
3. Il Direttore, qualora lo richieda, è esonerato dagli obblighi didattici.
4. Al Direttore è attribuita un'indennità di direzione a carico del bilancio dell'Istituzione.

5. Il Direttore è eletto dai docenti dell'Istituzione e dagli accompagnatori al pianoforte tra i docenti, anche di altre Istituzioni in possesso dei requisiti stabiliti dal regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lett. a) della Legge 508/99. Nell'ipotesi di conferimento dell'incarico di Direttore, ai sensi dell'art. 241, comma 5, del Decreto Legislativo 16.04.1994 n. 297, il Ministro, acquisisce preventivamente il parere del Consiglio Accademico.
6. In sede di prima applicazione e fino all'adozione del Regolamento indicato al 5° comma, i requisiti necessari per la elezione a direttore con riferimento all'esperienza professionale e di direzione acquisita anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali, sono i seguenti:
 - a) aver maturato almeno 10 anni di servizio in ruolo nelle istituzioni di cui alla Legge n. 508/99;
 - b) possesso di comprovata attività artistica e professionale e di esperienza di direzione, anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali;
 - c) non aver riportato nello svolgimento del proprio servizio sanzioni disciplinari superiori alla censura per le quali si sia già stati riabilitati;
 - d) non aver riportato condanne penali, ancorchè in relazione alle medesime sia intervenuta amnistia, indulto o sospensione della pena;
 - e) non essere stati trasferiti d'ufficio per incompatibilità nell'ultimo decennio;
7. Il Direttore nomina fra i professori di ruolo un Vicedirettore che, in caso di assenza o impedimento, lo sostituisce in tutte le funzioni d'ufficio, fatte salve quelle che per specifica disposizione regolamentare o legislativa non siano espressamente riservate al Direttore.

Art. 19 – Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque componenti, fatto salvo quanto previsto al comma 3.
2. Fanno parte del Consiglio di Amministrazione:
 - a) il Presidente;
 - b) il Direttore;
 - c) un Docente dell'Istituzione, oltre al Direttore, designato dal Consiglio Accademico;
 - d) uno studente designato dalla Consulta degli studenti;
 - e) un esperto di amministrazione, nominato dal Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, scelto fra personalità del mondo dell'arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati.
3. Il Consiglio di Amministrazione è integrato di ulteriori componenti, fino ad un massimo di due, nominati dal Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca su designazione di enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni culturali, artistiche o scientifiche pubbliche o private, qualora i predetti soggetti contribuiscano al finanziamento o al funzionamento dell'Istituzione, per una quota non inferiore a quella stabilita con decreto del Ministro.
4. I consiglieri, di cui al comma 2, lett. e) e al comma 3, nominati successivamente alla costituzione del Consiglio, rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero organo.
5. Al Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore Amministrativo con voto consultivo.
6. Il Consiglio di Amministrazione, in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione definite dal Consiglio Accademico - tenuto conto delle esigenze di sviluppo della cultura musicale espressa dal territorio, con particolare riferimento agli enti di governo del territorio - stabilisce gli obiettivi ed i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell'Istituzione. In particolare:
 - a) delibera, sentito il Consiglio Accademico, le modifiche allo Statuto, il Regolamento generale dell'Istituzione, nonché quello per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità, il Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi e quello di Disciplina

- dell'accesso ai documenti amministrativi, nonché tutti i Regolamenti interni di gestione ed organizzazione dell'Istituto;
- b) definisce, in attuazione del piano di indirizzo la programmazione della gestione economica dell'Istituzione;
 - c) approva il bilancio annuale di previsione, le relative variazioni e il bilancio consuntivo;
 - d) definisce, nei limiti della disponibilità di bilancio, e su proposta del Consiglio Accademico, l'organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca, nonché del personale non docente;
 - e) vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Istituzione, tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche e di ricerca derivanti dal piano di indirizzo determinato dal Consiglio Accademico.
7. La definizione dell'organico del personale di cui al comma 6, lettera d) è approvata dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministero della Funzione Pubblica.
 8. Nelle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, in caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente.
 9. Il Consiglio di Amministrazione è convocato in via ordinaria almeno una volta ogni due mesi e, in via straordinaria, ogni volta in cui il Presidente lo ritenga opportuno. E' convocato, altresì, su richiesta motivata di almeno 3/5 dei componenti.

Art. 20 – Consiglio Accademico

1. Il Consiglio Accademico è composto da 7 membri.
2. Fanno parte del Consiglio Accademico, oltre al Direttore che lo presiede:
 - a) quattro docenti eletti dal corpo docente.
L'elettorato attivo spetta ai docenti ed agli accompagnatori al pianoforte assunti a tempo indeterminato e ai titolari di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche.
L'elettorato passivo spetta ai docenti a tempo indeterminato e agli incaricati in posizione contrattuale compatibile con il periodo temporale del mandato. Le modalità di elezione sono disciplinate dal Regolamento generale dell'Istituzione.
 - b) due studenti designati dalla Consulta degli studenti.
3. Il Consiglio Accademico esercita tutte le competenze relative alla programmazione e al coordinamento delle attività didattiche, di produzione e di ricerca dell'Istituzione; promuove la cooperazione con altre Istituzioni appartenenti all'Alta Formazione artistica e musicale, con Università, Istituzioni scolastiche pubbliche e private e centri culturali e di ricerca; assicura il costante collegamento con le istituzioni e le forze sociali e produttive.
4. Il Consiglio Accademico è costituito con decreto del Presidente.
5. Spetta in particolare al Consiglio Accademico:
 - a) determinare il piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca, tenuto conto delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento, e valutando e coordinando le proposte elaborate dal Collegio dei professori;
 - b) assicurare il monitoraggio ed il controllo delle attività di cui alla lettera a);
 - c) definire le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione;
 - d) deliberare, in conformità ai criteri generali fissati dal Regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lettera h) della Legge 508/99 il Regolamento didattico dell'Istituzione e il Regolamento degli studenti sentita la Consulta degli studenti, fatto salvo quanto disposto dall'art. 10, comma 1, lett. d);
 - e) esercita le competenze relative al reclutamento dei docenti previste dal regolamento di cui all'art. 2 comma 7 - lett E) della Legge 508/99;

- f) esercitare ogni altra funzione non espressamente demandata dal DPR 132/2003 al Consiglio di Amministrazione.

Art. 21 – Il Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei Revisori costituito con provvedimento del Presidente è composto da tre membri, di cui uno designato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, che lo presiede, e due designati dal Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca.
2. La Provincia ed il Comune di Livorno in qualità di Enti pubblici gestori indicano al Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, d'intesa tra loro, uno dei due membri di cui al 1° comma per la cui designazione è competente lo stesso Ministro.
3. I componenti del Collegio dei Revisori devono essere in possesso dei requisiti di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n. 88.
4. Il Collegio dei Revisori vigila sulla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa dell'Istituzione; espleta i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art.2 del Decreto Legislativo 30 luglio 1999 n. 286.
5. Al Collegio dei Revisori si applicano le disposizioni del codice civile in quanto compatibili.

Art. 22 – Nucleo di Valutazione

1. Il Nucleo di valutazione, costituito con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione.
2. Il Nucleo di Valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi.
In particolare:
 - a) ha compiti di valutazione dei risultati dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo dell'Istituzione, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse;
 - b) redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell'Istituzione sulla base di criteri generali determinati dal Comitato per la valutazione del sistema universitario, sentito il CNAM; la relazione è trasmessa agli Enti finanziatori e al Ministero entro il 31 marzo di ogni anno e costituisce il quadro di riferimento per l'assegnazione da parte del Ministero di contributi finanziari;
 - c) acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui alla lettera b).
3. L'Istituzione assicura al Nucleo di Valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza

Art. 23 – Collegio dei professori

1. Il Collegio dei Professori è composto dal Direttore, che lo presiede, da tutti i Docenti in servizio presso l'Istituzione, dagli accompagnatori al pianoforte. Esso svolge funzioni di:
 - a) supporto alle attività del Consiglio Accademico mediante un'attività consultiva e propositiva;
 - b) in sede di prima applicazione delibera il Regolamento didattico ai sensi del DPR 132/2003, Art. 14, comma 2, lettera b);
 - c) esprime pareri sulle modifiche allo Statuto, sul Regolamento generale dell'Istituzione, su quanto prevede il DPR 132/2003 e sul regolamento didattico.

Art. 24 – Consulta degli studenti

1. La Consulta degli studenti è l'organo di rappresentanza della componente studentesca e svolge funzioni consultive e di proposta sulle questioni che riguardano la condizione degli studenti.
2. La Consulta degli studenti è composta da studenti eletti in numero proporzionale al numero degli studenti dell'Istituto nel rispetto delle proporzioni indicate al primo periodo dell'art. 12 – comma 1 – del D.P.R. n. 132/2003. Fanno parte inoltre della Consulta gli studenti eletti nel Consiglio Accademico.
3. Oltre ad esprimere i pareri previsti dallo Statuto e dai Regolamenti, la Consulta può indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio Accademico ed al Consiglio di Amministrazione con particolare riferimento all'organizzazione didattica ed ai servizi per gli studenti.
4. Il Consiglio di Amministrazione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della Consulta.
5. In sede di prima applicazione e, ove necessario, per le finalità di cui all'art. 14, comma 2, lettere a), b) e c) del DPR n. 132 del 28 febbraio 2003, il Direttore provvede, con proprio decreto, alla costituzione, ai sensi del comma 2, di una rappresentanza degli studenti

TITOLO IV ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA

Art. 25 – Corsi e titoli di studio

1. L'Istituzione istituisce e attiva corsi di diploma accademico di primo e secondo livello, nonché corsi di perfezionamento, di specializzazione, di formazione e di ricerca in campo musicale.
2. L'Istituzione organizza l'attività didattica necessaria al conseguimento dei titoli secondo l'ordinamento degli studi che sarà determinato dal Regolamento didattico dell'Istituzione previsto dall'art. 2, comma 7, lettera h) della Legge 508/99.
3. Il diploma accademico di primo livello è riconosciuto nei vecchi ordinamenti dalla Legge 268/2002.
4. L'Istituzione assicura la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici vigenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici e disciplina, altresì, la facoltà per gli studenti di optare per l'iscrizione ai corsi di studio previsti dai nuovi ordinamenti.
5. Per l'ammissione ai corsi di diploma di primo livello si richiede il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione. A tal fine l'Istituzione organizza corsi di formazione musicale di base disciplinandoli in modo da consentire la frequenza agli studenti iscritti alla scuola media e alla scuola secondaria superiore, secondo quanto sarà disposto dal citato Regolamento didattico.
6. Tali corsi potranno essere attivati o mantenuti mediante convenzioni con le scuole medie e con le scuole secondarie superiori, nel rispetto dei vigenti ordinamenti, progetti didattici e percorsi scolastici integrati, come previsto dall'art. 2, comma 7 della legge n. 508/1999.

Art. 26 – Formazione finalizzata e servizi didattici integrativi

1. L'Istituzione, secondo criteri e modalità stabilite nel proprio Regolamento didattico, può organizzare in collaborazione con le scuole secondarie superiori, attività di orientamento agli studi accademici al fine di favorire, fra gli studenti, una scelta consapevole.

2. In conformità alle regole dettate dal Regolamento didattico, l'Istituzione può deliberare, previa individuazione delle risorse da impegnare, l'organizzazione di:
 - a) Corsi di preparazione per eventuali esami di stato abilitanti all'esercizio delle professioni e ai concorsi pubblici;
 - b) Corsi di perfezionamento post - diploma accademico;
 - c) Master-classes, seminari e conferenze per favorire una più qualificata preparazione finalizzata ad esigenze culturali e professionali specifiche;
 - d) Corsi di educazione musicale e di avviamento alla pratica musicale rivolto ai giovanissimi;
 - e) Appositi percorsi integrativi volti alla formazione artistica di base- ai sensi dell'art.2, comma 8° (lett.d) della legge 508/1999- sulla base di apposite convenzioni, in sede di prima applicazione e fino al completamento del riordino dei cicli scolastici per la fascia dell'obbligo;
 - f) Corsi di educazione e aggiornamento culturale degli adulti;
 - g) Corsi di formazione permanente e ricorrente dei lavoratori subordinati ed autonomi, anche in collaborazione con le Regioni;
 - h) Corsi di perfezionamento ed aggiornamento professionale.
3. L'Istituzione rilascia attestati sull'attività svolta nei corsi di cui al comma 2 del presente articolo.
4. Le attività, di cui al precedente comma 2, possono essere intraprese anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, operanti a livello locale, nazionale, comunitario o internazionale e possono essere oggetto di contratti o convenzioni .
5. Le deliberazioni per l'attivazione dei corsi di cui al precedente comma 2 sono adottate dal Consiglio Accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione, per l'individuazione delle risorse necessarie. I criteri e le modalità di svolgimento di tali corsi sono deliberati dalle strutture didattiche, di produzione e scientifiche interessate, secondo la normativa dettata dal Regolamento didattico dell'Istituzione.
6. L'Istituzione favorisce, anche attraverso appositi finanziamenti e fornendo servizi e strutture, le attività formative e culturali autogestite dagli studenti, da svolgere secondo criteri e modalità fissati in apposito Regolamento adottato dal Consiglio Accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione, sentita la Consulta degli Studenti.

Art. 27 – Collaborazioni

1. Per il perseguimento dei propri obiettivi didattici, l'Istituzione promuove ogni forma di collaborazione con Istituzioni di alta formazione artistica e musicale, Università italiane e straniere, Scuole primarie e secondarie, Istituzioni pubbliche e private, incentivando lo scambio di docenti e studenti.
2. Promuove, anche attraverso convenzioni o consorzi, ogni utile collaborazione con soggetti pubblici e privati. In particolare, favorisce lo svolgimento di tirocini pratici e di cicli di conferenze, seminari, esercitazioni. Promuove il finanziamento di borse di studio per ogni forma di attività didattica nonché di borse di formazione alla ricerca e post-formazione alla ricerca anche riservate a studenti stranieri. Tali attività devono, comunque, essere svolte sotto la responsabilità di personale accademico o universitario.
3. L'Istituzione assicura, secondo le modalità stabilite dal Regolamento didattico di Istituzione, la pubblicità delle diverse forme di collaborazione e dei relativi risultati.

TITOLO V
**STRUTTURE DI SOSTEGNO ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA,
DELLA PRODUZIONE E DELLA RICERCA**

Art. 28 – Biblioteca

1. La Biblioteca dell'Istituzione provvede a conservare, a incrementare e a rendere fruibile il patrimonio documentario e museale, su qualsiasi supporto, in correlazione sia all'attività didattica, di ricerca e di produzione dell'Istituzione sia alla sua funzione di Biblioteca musicale del territorio.
2. La Biblioteca è dotata di locali, personale da reclutare con deliberazione del Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 19, comma 6, lett. d) e comma 7, e risorse finanziarie proporzionali al patrimonio posseduto, all'utenza, ai servizi e alle funzioni previste.
3. Alla Biblioteca è preposto il bibliotecario.
4. Per quanto attiene la funzione di supporto all'attività didattica e di ricerca, il bibliotecario è coadiuvato da una Commissione, composta da professori, da studenti e da un rappresentante per ognuno degli enti finanziatori.
5. Il Regolamento di cui all'articolo 14 disciplina le funzioni di cui al comma 4 oltre che composizione, articolazione e funzionamento della Commissione allo stesso comma prevista .
6. La Biblioteca opera nell'ambito del Servizio Bibliotecario Nazionale del Ministero per i beni e le attività culturali e dei sistemi bibliotecari locali, partecipando alla cooperazione internazionale.

Art. 29 – Strumenti Musicali e attrezzature

1. L'Istituzione promuove la conservazione e la manutenzione degli strumenti musicali e delle attrezzature in dotazione e promuove l'acquisizione di nuovi strumenti al fine di consentire agli studenti la possibilità di studio in modo adeguato.
2. A tal fine il prestito degli strumenti è disciplinato dal Regolamento di cui all'articolo 15.
3. Il Consiglio di Amministrazione provvede ad assegnare annualmente risorse adeguate secondo le disponibilità di bilancio e le esigenze didattiche.

Art. 30 – Contratti e convenzioni

1. L'Istituzione nei limiti e secondo le procedure disciplinate dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, può stabilire rapporti di produzione, ricerca o di formazione artistica e musicale e professionale con Enti pubblici e privati attraverso contratti e convenzioni. Ogni iniziativa deve, comunque, essere compatibile con i compiti istituzionali delle strutture interessate e deve garantire la massima trasparenza e individuazione delle attività svolte.
2. Una quota dei finanziamenti provenienti da convenzioni, contratti, al netto delle spese, deve essere riservata alla produzione e alla ricerca, secondo i criteri e le modalità stabilite dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

TITOLO VI
UFFICI E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 31 – Principi e criteri direttivi

1. Con apposito Regolamento deliberato dall'attuale organo di gestione è disciplinata l'organizzazione degli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile dell'Istituzione.
2. Alle strutture amministrative di cui al comma 1 è preposto un Direttore amministrativo, responsabile della gestione amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile dell'Istituzione.
3. L'Istituzione conforma l'organizzazione delle proprie strutture amministrative ai criteri di autonomia, economicità, funzionalità e imparzialità di gestione valorizzando la professionalità e responsabilità del personale non docente. Garantisce la trasparenza dell'azione amministrativa e intrattiene corrette relazioni con le rappresentanze dei lavoratori.
4. Il modello organizzativo dell'Istituzione si uniforma ai criteri di organizzazione funzionale. I criteri generali sono stabiliti dal Regolamento di organizzazione degli uffici dell'Istituzione.

Art. 32 – Direttore Amministrativo

1. L'incarico di Direttore Amministrativo è attribuito, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore, ad un dipendente dell'Istituzione, ovvero di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando, in possesso di laurea e già appartenente all'area direttiva. Tale incarico può essere altresì attribuito, avuto riguardo alle dimensioni organizzative e finanziarie dell'Ente, al personale dirigenziale secondo quanto previsto dall'art. 19 del D.Lgvo 30.03,2001 n. 165.
2. Il Direttore Amministrativo cura, nell'ambito degli indirizzi fissati dagli organi di governo e in attuazione delle delibere degli stessi, la gestione finanziaria tecnica ed amministrativa dell'Istituzione.
3. Il Direttore Amministrativo è a capo degli Uffici e dei Servizi dell'Istituzione della cui efficienza e del cui buon andamento è responsabile, ed esercita una generale attività di direzione e controllo nei confronti di tutto il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.
4. L'incarico di Direttore Amministrativo è attribuito con delibera del Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore.
5. Nel rispetto degli esiti della contrattazione collettiva decentrata svolta nelle materie stabilite dai contratti collettivi nazionali, il Direttore Amministrativo:
 - a) sottopone agli organi di gestione dell'Istituzione proposte inerenti l'organizzazione dei Servizi e del personale;
 - b) definisce l'orario di servizio e di apertura al pubblico degli uffici e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro, conformemente agli indirizzi del Consiglio di Amministrazione;
 - c) sentite le OO.SS. provvede all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettante al personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario.
6. Il Direttore Amministrativo inoltre, in particolare:
 - a) cura l'acquisizione delle entrate del bilancio;
 - b) è responsabile della corretta gestione delle risorse, nonché della imparzialità, trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa;
 - c) esercita, secondo le specifiche linee indicate dagli organi di governo dell'Istituzione, i poteri di spesa di sua competenza, adottando le procedure ed i provvedimenti relativi alle fasi di spesa, nel rispetto delle norme amministrativo-contabili previste dal regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
 - d) cura l'attuazione dei programmi e degli obiettivi affidandone la gestione al personale;

- e) indirizza, coordina e controlla l'attività del personale tecnico, amministrativo ed ausiliario;
 - f) nomina i responsabili degli uffici e dei procedimenti;
 - g) chiede pareri anche agli organi di altre amministrazioni in ordine a questioni relative al personale non docente;
7. Il Direttore amministrativo può nominare un responsabile amministrativo cui delegare parte delle competenze di cui al comma 5 e l'eventuale sostituzione in caso di propria assenza o impedimento.

TITOLO VII DISPOSIZIONI, PROCEDURE E NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 33 – Statuto e regolamenti

1. In sede di prima applicazione:
 - a) Il presente Statuto è deliberato dall'Assemblea Consortile, sentito il Consiglio di Direzione dei Docenti e i due rappresentanti degli studenti;
 - b) Il Regolamento didattico di Istituto è deliberato dal Collegio dei Professori, integrato con due rappresentanti degli studenti, sentito l'Organo di gestione;
 - c) Il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità è deliberato dall'attuale Organo di Gestione, integrato con i due rappresentanti degli studenti, secondo uno schema tipo elaborato dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
 - d) Lo Statuto ed il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, nonché il Regolamento degli uffici amministrativi, sono deliberati e trasmessi, ai Ministeri competenti per l'approvazione previste dal D.P.R. n. 132 del 28 febbraio 2003;
 - e) Il Regolamento didattico dell'Istituzione è trasmesso entro novanta giorni a partire dalla data di pubblicazione dello stesso di cui all'art. 2, comma 7, lettera h) della Legge 508/99, al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca;
 - f) I Regolamenti interni sono emanati con decreto del Presidente, previa delibera degli organi competenti e sentito il Consiglio Accademico.

Art. 34 – Funzionamento degli Organi

1. Salvo i casi in cui sia diversamente disposto dalle norme legislative o statutarie, il Regolamento generale dell'Istituzione e i Regolamenti interni, nel disciplinare il regime giuridico degli Organi amministrativi, devono attenersi ai seguenti principi:
 - a) il procedimento di rinnovo deve essere completato prima della scadenza dell'Organo. Scaduto il mandato, l'Organo già in carica esercita, in regime di *prorogatio*, l'attività di ordinaria amministrazione e adotta gli atti urgenti indifferibili, per un periodo non superiore ai quarantacinque giorni. Decorso inutilmente il termine di proroga, gli Organi amministrativi decadono ai sensi della legislazione vigente e le relative funzioni sono esercitate dal Presidente;
 - b) chiunque non partecipi senza giustificato motivo per più di tre volte consecutive alle adunanze dell'Organo di cui è componente elettivo o designato decade dal mandato, fatta eccezione per i membri di diritto e/o per quelli di nomina ministeriale;
 - c) nel caso di cessazione, per qualsiasi causa della qualità di componente elettivo, subentra il primo dei non eletti che ne abbia titolo; ove ciò non sia possibile si procede a nuove

elezioni entro novanta giorni, salvo che l'Organo scada dal suo mandato nei sei mesi successivi.

Art. 35 – Acquisizione di pareri

1. Nei casi in cui debba essere obbligatoriamente acquisito un parere, questo deve essere emesso entro il termine stabilito dalle disposizioni regolamentari.
2. In caso di decorrenza del termine senza che l'Organo tenuto ad emettere il parere lo abbia comunicato e senza che lo stesso abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'Organo richiedente può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

Art. 36 - Entrata in vigore dei Regolamenti

1. Espletato l'iter previsto ed adottato il provvedimento conclusivo tutti i Regolamenti entrano in vigore otto giorni dopo la data di pubblicazione previa affissione all'Albo dell'Istituzione, se non diversamente stabilito dagli stessi

Art. 37 - Pubblicità dei provvedimenti amministrativi.

1. Tutti i provvedimenti amministrativi adottati dagli Organi di governo e di gestione e dal Direttore Amministrativo debbono essere messi in libera visione in albi, bacheche (anche elettroniche) a disposizione dei professori, del personale dell'Istituzione e degli studenti, fatti salvi i particolari casi di riservatezza voluti dalle vigenti disposizioni di legge.
2. Gli atti di cui comma 1 restano in pubblicazione per la durata di otto giorni consecutivi dopo di che producono i loro effetti, salvo che negli stessi non sia diversamente stabilito, ad eccezione dei provvedimenti adottati dagli organi monocratici che sono immediatamente esecutivi con la sottoscrizione degli stessi.

Art. 38 -Segretario degli organismi collegiali

1. Ciascun organo collegiale, ad eccezione del Consiglio di Amministrazione, designa al suo proprio interno, nella prima seduta, chi, con funzioni di segretario, cura la stesura e la tenuta del verbale delle sedute.
2. La verbalizzazione delle sedute del Consiglio di Amministrazione è curata dal Direttore Amministrativo.

Art. 39 – Incompatibilità

1. I componenti eletti nel Consiglio di Amministrazione non possono essere anche membri del Consiglio Accademico. Altre incompatibilità possono essere previste dal Regolamento generale d'Istituto
2. Le cariche di consigliere di amministrazione e di componente del Consiglio Accademico sono incompatibili con la carica di RSU.